IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Delibera del 25 gennaio 2017

Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in vigore dal 19 aprile 2016 (il "Codice");

Considerato che con propria delibera del 13 luglio 2016, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, per l'affidamento dei servizi di assistenza e consulenza legale nel settore del diritto civile, commerciale e societario a favore dell'Associazione (la

"Procedura");

 Preso atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 16 settembre 2016, ore 12:00;

- Considerato che, pervenute le offerte, in data 22 settembre 2016, il RUP procedeva alla verifica della documentazione amministrativa così come previsto dall'art. 31, comma 3, del Codice;
- Considerato che:

nel corso della procedura sono sopravvenute esigenze diverse e ulteriori rispetto a quelle inizialmente poste a fondamento della sua indizione, che rendono inopportuna o comunque sconsigliabile, nell'interesse pubblico, la prosecuzione della procedura di gara;

la Scrivente ha, infatti, la sopravvenuta necessità di fruire altresì dei servizi di assistenza legale in sede giudiziale in materia di diritto civile in virtù dei giudizi da incardinare

presso gli organi giurisdizionali;

in particolare, occorre che l'attività di consulenza stragiudiziale sia coordinata con quella giudiziale e, dunque, è opportuno individuare un solo legale esterno, selezionato mediante procedura di gara, che possa erogare entrambi i servizi;

inoltre, dalla gestione congiunta delle suddette attività potrebbe derivare anche un risparmio di spesa per la Stazione

appaltante derivante dall'affidamento congiunto;

è pertanto venuto meno l'interesse pubblico della Stazione appaltante all'affidamento del solo servizio di assistenza e consulenza legale nel settore del diritto civile, commerciale e societario;

si ravvisano, dunque, i presupposti che legittimano la revoca in autotutela della procedura di gara di cui trattasi; Ty



la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5266; Cons. Stato, sez.VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

- Visto l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, ai sensi del quale è ammessa la revoca in autotutela, allorché in esito a una nuova e diversa valutazione, sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, alla eliminazione degli atti divenuti inopportuni;
- Visto il parere legale del consulente dell'Associazione in materia di diritto amministrativo;
- Visto il parere di regolarità amministrativa sottoscritto dal Direttore Generale;
- Su proposta del Presidente della riunione;

DELIBERA

- Di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela ex articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice, per l'affidamento dei servizi di assistenza e consulenza legale nel settore del diritto civile, commerciale e societario a favore dell'Associazione, indetta con propria delibera del 13 luglio 2016;
- Di procedere a dare notizia dell'avvenuta revoca in autotutela mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Associazione CNPR;
- Di dare comunicazione ai concorrenti della disposta revoca;
- Di indire nell'immediato nuova procedura di gara con la previsione dei servizi legali giudiziali opzionali;
- Di stabilire che nella nuova procedura di gara saranno invitati i soggetti già chiamati nella procedura revocata;
- 6) Di dare mandato al Direttore generale e al RUP per quanto di rispettiva competenza nell'esecuzione della presente deliberazione;

7) La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Il Presidente della fiunione

Il Segretario della riunione

RETTORE SENERALE

LDB/PGugliotta